

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 420**

**UTILIZZO FONDI TESORETTO
OLIMPICO.**

*Presentato dalla Consigliera regionale:
FREDIANI FRANCESCA*

*Protocollo CR n. 13944
Pervenuta in data 13/04/2015*



cc 2.18.1/420/2015 X

14:19 13 APR 2015 A01000 000809

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno


(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

N° 420

OGGETTO: Utilizzo fondi tesoretto olimpico

Premesso che:

- la Fondazione 20 Marzo 2006 è stata costituita in data 20/09/2006 dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino, dalla Provincia di Torino ora Città Metropolitana e dal CONI al termine delle XX Olimpiadi Invernali Torino 2006 e dei correlati IX Giochi Paralimpici Invernali per raccoglierne e valorizzarne l'eredità;
- l'attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale e ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio;
- la Fondazione può, altresì, amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive e/o ricettive-culturali ovunque ubicati. La Fondazione 20 Marzo 2006 inoltre, secondo quanto previsto dalla Legge 8 maggio 2012, n. 65, individua la tipologia e la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285;
- nello Statuto della Fondazione si stabilisce: "La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia" [...] "L'ambito territoriale in cui la Fondazione intende operare, inizialmente individuato prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte, è esteso all'intero territorio nazionale ed estero" [...] "la Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità";



Considerato che:

- La legge 8 maggio 2012, n. 65 (art. 1) stabilisce: "Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
- nella stessa legge 8 maggio 2012, n. 65 (art. 2) si legge: "la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento";

Visto che:

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 20 Marzo 2006 nel corso della seduta del 03/04/14 ha deliberato l'elenco definitivo del primo stralcio del piano degli interventi, in data 11/04/14 il Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006 ai sensi dall'art. 1 comma 2 della Legge 65/2012 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla copertura finanziaria del primo stralcio del piano degli interventi e la Fondazione ha contestualmente autorizzato SCR Piemonte a procedere con la progettazione esecutiva. Questi i fondi stanziati:
 - Comune di Claviere € 1.365.600,00
 - Comune di Chiomonte € 421.515,00
 - Comune di Pinerolo € 2.501.178,00

- Comune di Pragelato € 2.911.685,79
- Comune di Prali € 501.199,51
- Comune di Sestriere € 368.982,57
- Comune di Sauze d'Oulx € 3.662.594,18
- Comune di Torre Pellice € 2.150.295,00
- Comune di Torino € 2.852.564,40


TOTALE COMPLESSIVO € **16.735.614,45**

una successiva integrazione a favore del Comune di Chiomonte ha portato la cifra stanziata al valore di € **16.945.282,28**;

- in data 04/08/14 la Fondazione 20 Marzo 2006 ha inoltre richiesto a SCR Piemonte di avviare lo studio di fattibilità relativo alla riqualificazione dell'impianto della pista di bob di Cesana Torinese; per tale intervento sono stati stimati 6 milioni di Euro che hanno portato il totale complessivo delle risorse a € **22.945.282,28**;
- gli interventi nel Comune di Claviere e di Cesana T.se nell'ambito dello Studio di Fattibilità prevedono un costo complessivo dell'intervento pari a € 1.365.600,00 di cui € 849.023,59 per lavori. (riqualificazione "Pista 93" e pista "La Croce");
- per il recupero della pista per lo svolgimento delle competizioni bob, slittino e skeleton si è valutato un costo di conversione dell'impianto pari a € 5.600.000;

Osservato che:

- da un comunicato diffuso dall'unione montana "comuni olimpici via Lattea" apprendiamo che "in occasione di un incontro tenutosi a Cesana il 3 aprile 2015 è stato illustrato, dall'arch. Giorgio Fasano dell'Unione Montana, un progetto complessivo di investimenti previsti nei prossimi 5 anni sull'intero comprensorio di miglioramento e riqualificazione del sistema sciistico alpino per una cifra complessiva di circa 21 milioni di euro, di cui 10 milioni con fondi post olimpici Legge 65/2012 e 11 milioni di investimenti privati da parte della società Sestrieres Spa; [...] si è instaurata anche una collaborazione pubblico-privato in merito alla realizzazione di 8 campi da tennis (di cui 2 coperti) limitrofi all'area dell'Olympic Centre di Cesana-Sansicario (sede delle gare olimpiche del biathlon). Infatti la Cooperativa Non Solo Neve di San Sicario, per accelerare i tempi, cofinanzierà l'opera fornendo la progettazione e lo studio di fattibilità mentre la gara, inerente alla parte realizzativa, sarà a cura di Scr che utilizzerà i fondi della legge 65/2012. L'incontro si è chiuso con l'impegno congiunto nel



trovare e condividere soluzioni per riqualificare/riconvertire la pista di Bob di Cesana Torinese e i Trampolini di Pragelato due eredità olimpiche di complessa gestione”;

- da fonti di stampa (La Repubblica, 4 aprile 2015) apprendiamo che i 7,5 milioni inizialmente destinati alla riapertura della pista di bob di Cesana, saranno destinati al rinnovo degli impianti di innevamento artificiale, al miglioramento delle piste e alla sostituzione di impianti di risalita a Sestriere, Cesana, Sauze d'Oulx e Clavière; ciò avverrà in seguito ad un piano di investimento su 5 anni che prevede la compartecipazione di Sestrieres Spa per un importo pari a 10 milioni di euro;
- l'amministrazione comunale di Bardonecchia ha evidenziato alcune criticità, legate in primo luogo all'esclusione degli impianti siti sul proprio territorio dagli investimenti annunciati e al vincolo finora imposto di utilizzo dei fondi esclusivamente per la manutenzione degli impianti.

INTERROGA LA GIUNTA

per sapere se la gestione dei fondi del cosiddetto "Tesoretto Olimpico" sia compatibile con le finalità della legge 8 maggio 2012, n.65 e dello Statuto della Fondazione XX marzo.